

REGOLAMENTO (CEE) N. 2257/90 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1990****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che l'articolo 19, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, in caso di estrema urgenza, la Commissione può, dopo aver esaminato la situazione in base a tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, decidere di sospendere, per i prodotti in questione, la fissazione anticipata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi;

considerando che è d'uopo sospendere la fissazione anticipata delle restituzioni per gli sciroppi in modo da evitare

richieste di fissazione anticipata a fini speculativi per gli sciroppi esportati nella Repubblica democratica tedesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è sospesa il 1° agosto 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.